

REGOLAMENTO (CEE) N. 104/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3938/87 che fissa gli importi compensativi monetari nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 57/88⁽⁴⁾,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3938/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 46/88⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti constatati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo compreso tra il 6 e il 12 gennaio 1988 per lo scudo portoghese comportano, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85, la modifica degli importi compensativi monetari applicabili in Portogallo nel settore dell'olio d'oliva; che, a norma dell'arti-

colo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85, gli importi compensativi monetari devono essere ritoccati per il Portogallo negli altri settori;

considerando che, per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che i codici usati sono quelli della nomenclatura combinata quali sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87⁽¹⁰⁾; che i codici supplementari sono definiti nelle tabelle dell'appendice dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87 e che il numero delle tabelle indicato nelle sezioni si riferisce al capitolo indicato nelle prime due cifre dei codici della nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3938/87 è modificato come segue:

1. La colonna «Portogallo» delle parti 7ª, 8ª e 10ª dell'allegato I è sostituita da quella riprodotta nell'allegato I del presente regolamento.
2. Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(²) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(³) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(⁴) GU n. L 6 del 9. 1. 1988, pag. 24.

(⁵) GU n. L 372 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(⁶) GU n. L 7 dell'11. 1. 1988, pag. 1.

(⁷) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(⁸) GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.

(⁹) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(¹⁰) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.